

INDICE

1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. RESPONSABILITÀ
4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
5. RIFERIMENTI
6. ARCHIVIAZIONE

COPIA CONTROLLATA MASTER

COPIA NON CONTROLLATA

redazione	Verifica e approvazione
SPT	DIREZIONE

Modifiche apportate rispetto la precedente revisione:

Prima emissione

1. SCOPO

La presente Procedura si pone i seguenti obiettivi:

- prevedere le modalità di recupero di bambini trovati a lavorare in situazioni che ricadono nella definizione di lavoro infantile;
- fornire il supporto ai bambini di cui sopra al fine di garantirne la frequenza scolastica obbligatoria;
- promuovere l'educazione dei bambini e dei giovani lavoratori, tirocinanti e apprendisti soggetti a istruzione obbligatoria;
- evitare che i bambini e i giovani lavoratori, tirocinanti e apprendisti non siano esposti a situazioni di pericolo, insicure o nocive per la salute

2. APPLICABILITA'

La presente procedura si applica ai casi di impiego di bambini e/o giovani lavoratori.

3. RIFERIMENTI

- Manuale del Sistema di RS
- SA 8000 Social Accontability- Ed. 2014
- D.Lgs 345/99 (così come modificato e integrato dal D.lgs 262/00) di attuazione della direttiva comunitaria 94/33/CE
- Costituzione italiana art.37 - Limite minimo di età per il lavoro - Tutela del lavoro dei minori.
- L. 20 maggio 1970 n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento - art. 10
- L. 19-01-1955 n. 25 e L. 24-06-1997 n. 196 – apprendistato e contratti di tirocinio
- L. 19-07-1994 n. 451 - Contratti di formazione lavoro
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del Turismo – Parte speciale pubblici esercizi
- Regolamento recante norme per l'attuazione dell'art.1 della legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione.
- Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all'art. 1 dispone che "nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni."

- Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: "L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età".

4. TERMINI E DEFINIZIONI

Valgono le definizioni riportate nella norma SA 8000.

Come da legislazione italiana valgono inoltre le seguenti definizioni

- ***Bambino: qualsiasi persona con meno di 16 anni di età, a meno che leggi locali sull'età minima prevedano un'età più alta per lavoro o per la scuola dell'obbligo, nel quale caso si applica l'età più alta. Se, comunque la legge sull'età minima stabilisce 14 anni di età in accordo con le eccezioni previste per i paesi in via di sviluppo che aderiscono alla convenzione ILO 138, si applica l'età più bassa;***
- ***Giovane lavoratore: qualsiasi lavoratore che superi l'età di bambino come sopra definito e inferiore ai 18 anni;***
- ***Lavoro infantile: qualsiasi lavoro effettuato da un bambino con un'età inferiore all'età specificata della definizione di bambino sopra riportata, ad eccezione di ciò che è previsto dalla Raccomandazione ILO 146;***

5. RESPONSABILITA'

La responsabilità generale delle attività descritte nella presente procedura è affidata alla Direzione e a SPT.

6. MODALITÀ OPERATIVE

DIVIETO DI IMPIEGARE LAVORO INFANTILE

PRINCIPIUM srl si impegna a non impiegare lavoro infantile.

PRINCIPIUM srl impone inoltre ai propri fornitori di non impiegare lavoro infantile.

Prerequisito di ammissione dei fornitori nella lista dei fornitori qualificati è infatti la sottoscrizione di un impegno, da parte di questi ultimi, all'osservazione di tutti i requisiti della SA 8000, fra cui quello relativo al lavoro infantile.

SPT provvede al controllo del fornitore con le modalità descritte nella PRSQ qualifica dei fornitori.

AZIONI DI RIMEDIO PER IL LAVORO INFANTILE

Qualora, a seguito di verifiche ispettive presso i fornitori, o tramite qualunque altra fonte di informazione, il personale venga a conoscenza di impiego di lavoro infantile presso l'azienda o ad opera di fornitori o subfornitori, ne dà immediata comunicazione a SPT. Quest'ultimo provvede ad aprire una N.C. secondo quanto indicato nella procedura relativa e a darne immediata comunicazione alla Direzione.

Le azioni di rimedio previste nel caso in cui venga impiegato lavoro infantile sono le seguenti:

- Far cessare nel più breve tempo possibile l'impiego di lavoro minorile;
- Nel caso in cui la situazione economica della famiglia sia particolarmente grave e possa peggiorare in relazione al licenziamento del bambino l'azienda deve impegnarsi, tramite il coinvolgimento, se necessario, delle amministrazioni locali, a far assumere altri componenti del nucleo familiare del minore;
- Assicurare che il minore continui a frequentare regolarmente la scuola, impegnandosi o richiedendo al fornitore l'impegno al sostenimento delle spese necessarie (tasse, acquisto dei libri ecc);
- Coinvolgere assistenti sociali, associazioni di volontariato ecc, che possano coadiuvare nel monitoraggio della situazione del minore e del suo contesto familiare.

L'azione di rimedio da porre in essere, fra quelle elencate, viene decisa in base alla situazione specifica. Alla decisione delle risoluzioni da prendere partecipano la direzione, RDSA 8000, e gli altri soggetti di volta in volta coinvolti, quali ad esempio rappresentanti delle amministrazioni locali e/o fornitori, se la N.C. viene riscontrata presso questi ultimi.

SPT e la Direzione decidono inoltre sull'opportunità di aprire un'azione correttiva a seguito della non conformità riscontrata.

Le NC e le AC vengono gestite e documentate secondo quanto indicato nella procedura relativa.

Il SPT ha il compito seguire la chiusura della NC e delle eventuali AC aperte a seguito della stessa e di darne comunicazione alla Direzione e al rappresentante dei lavoratori SA 8000.

GIOVANI LAVORATORI

Nel caso in cui vengano impiegati, in azienda o presso un fornitore dei giovani lavoratori, SPT deve assicurarsi, tramite verifiche ispettive, ecc. che i lavoratori suddetti:

- non siano impiegati nelle ore scolastiche;
- non svolgano lavori pesanti;
- lavorino in condizioni di sicurezza e non siano esposti a situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute;
- non vengano a contatto con apparecchiature pericolose;
- le ore di lavoro sommate alle ore di scuola non superino le 10 ore.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni delle suddette condizioni apre una non conformità dandone immediata comunicazione a RSA 8000.